Modulo Danni a terzi (*Mod. 61.5 Ed. febbraio 2026*)

Copertura Responsabilità civile e Tutela legale

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura protegge l'assicurato e il suo Nucleo familiare dai risarcimenti da pagare per i danni provocati in modo involontario a terzi e garantisce loro supporto legale.

I danni a terzi per cui l'assicurato e il suo Nucleo familiare risponde sono per:
- morte e lesioni personali
- danneggiamenti a Cose.

Per la legge italiana, infatti, l'assicurato ne è responsabile a livello civile.

La copertura a colpo d'occhio

A	*RC della Vita Privata*	*Massimale annuo a scelta* *750.000 euro oppure 1.500.000 euro*
B	*RC Proprietario*	
C	*RC Famiglia*	
D	*RC B&B (opzionale)*	
E	*Tutela legale*	*Massimale per sinistro 10.000 euro*

Da chi è composto il Nucleo familiare?

Per essere parte del Nucleo familiare occorre:
- essere legati con l'assicurato da vincolo di parentela o da una relazione di fatto
- convivere in modo stabile con l'assicurato, come risulta dal certificato di stato di famiglia dell'assicurato o da un certificato anagrafico equivalente.

In caso di separazione legale o di divorzio, il genitore non affidatario è protetto anche per i danni causati a terzi dai figli minori, quando sono in via temporanea affidati a lui.

Per semplicità, l'assicurato ed il suo Nucleo familiare d'ora in poi nel contratto sono chiamati assicurati.

Chi non è considerato terzo?

⊗ chi è coperto da questa assicurazione
⊗ il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, anche se non conviventi
⊗ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
⊗ gli addetti ai servizi domestici e i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio.

Cosa succede se nello stesso sinistro sono coinvolti più assicurati?

Il sinistro è considerato unico e si applicano i limiti di indennizzo e i massimali indicati in polizza.

A. RC Vita Privata

Poste Assicura paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni provocati in modo involontario a terzi da lui stesso o dagli altri assicurati nell'ambito della vita privata.

Significa che Poste Assicura **non risarcisce** i danni provocati nell'ambito di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere (tranne quanto descritto in ►D. RC B&B se è stata acquistata).

Poste Assicura paga entro il Massimale indicato in polizza con applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e/o scoperti se previsti.

I danni a terzi devono essere accaduti accidentalmente nell'ambito di:

- tempo libero
- vita in casa
- rapporto con gli addetti ai servizi domestici.

Tempo libero: eventi coperti dall'assicurazione

- pratica di **attività ricreative**, di giardinaggio, bricolage, pesca e hobby in genere.
 Sono **escluse** le attività di carattere professionale od organizzativo
- attività anche dimostrative o competitive di modellismo (anche a motore).
 È **esclusa** la proprietà e uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni
- fatto colposo in qualità di **pedone** o **ciclista**
- partecipazione ad **attività sociali o di volontariato**.
 Sono **escluse** le attività di carattere sanitario e le mansioni di carattere organizzativo e/o dirigenziale
- pratica di **sport** in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti.

Sono compresi i danni che l'assicurato e il suo Nucleo familiare provoca involontariamente a terzi durante la pratica dello sci alpino

- **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** solo se derivante da fatto improvviso e accidentale.

 Il Limite di indennizzo per ciascun Anno Assicurativo per **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** è di 50.000 euro. Comprende le spese di bonifica, che non possono superare il 10% dell'importo totale.

- pratica del **campeggio**, incluso l'uso in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo se non vi sono traino o spostamento da parte di mezzi a motore
- proprietà di **armi anche da fuoco,** compreso il loro uso per difesa, per il tiro a segno e il tiro a volo, se ciò avviene nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto e alla persona che le usa
 Sono **escluse** le attività di caccia.
- **proprietà e uso di natanti** di lunghezza fino a 6,50 metri e non azionati a motore, di windsurf, se non dati in noleggio o in locazione e usati nel rispetto della normativa applicabile
- **proprietà e uso** di veicoli a braccia, giocattoli anche a motore comunque azionato, **velocipedi**.
 Sono compresi i monopattini e biciclette anche se a motore elettrico o trazione assistita se rispettano le caratteristiche tecniche previste dal nuovo codice della strada, skateboard, segway giocattolo anche a motore, veicoli a motore per invalidi non soggetti al Decreto Legislativo 209/2005 e s.m.i.

 Questa copertura non risponde ai requisiti indicati dal nuovo Codice della strada per gli obblighi assicurativi richiesti obbligatoriamente per i monopattini a trazione elettrica.

 Se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura.

- uso in qualità di **trasportato di veicoli e natanti** di proprietà altrui, quando in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati su questi mezzi. Se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura

 Sono **esclusi** i danni al veicolo.
- **Incendio, Esplosione o Scoppio** che deriva dalla proprietà o uso di Cose dell'assicurato da parte dell'assicurato stesso, inclusi i veicoli a motore, che causano danni a terzi.

 Per i danni alle Cose di terzi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro .

 Sono **esclusi** i danni a locali di terzi presi in affitto dall'assicurato.

Vita in casa: eventi coperti dall'assicurazione

- **conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria** dell'assicurato, compresi il contenuto ed eventuali dipendenze e aree di pertinenza
- proprietà e uso di **apparecchi domestici** in genere
- **caduta di antenne e parabole** radiotelevisive o per radioamatori, e installate in modo fisso sul tetto o sui balconi del Fabbricato
- **esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria** ai locali della Dimora abituale o saltuaria che l'assicurato esegue direttamente, che non richiedono l'impiego di personale abilitato e per i quali la legge non richiede il certificato di collaudo e/o conformità
- **somministrazione di cibi o bevande** che causano intossicazione o avvelenamento agli ospiti se le conseguenze comportano cure mediche presso un ospedale
- **Spargimento di acqua** o di qualsiasi altro liquido che deriva da:
 - Rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni, condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.
 - Occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.

 In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.
- **Incendio, Esplosione o Scoppio** che deriva dalla conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria e del suo contenuto se causa danni a terzi.
 Sono compresi i danni a terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'uso di strutture di soggiorno come camere d'albergo o simili (residence, bungalow) e case di villeggiatura, per soggiorni temporanei dell'assicurato, inclusi i danni alle strutture di soggiorno stesse mentre non sono compresi i danni al contenuto.

 Sono **esclusi** i Danni materiali diretti ai locali del proprietario della Dimora abituale e/o saltuaria.

 Per danni a Cose di terzi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro.

 Per i danni alle strutture di soggiorno il Limite di indennizzo è 50.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro.

Rapporto con gli addetti ai servizi domestici: eventi coperti dall'assicurazione

- danni per la responsabilità civile che ricade sull'assicurato se causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e dai Collaboratori familiari in genere, se assunti in modo regolare, durante lo svolgimento delle loro mansioni
- azioni di regresso o di surroga da parte di INAIL o INPS per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e dai Collaboratori familiari in genere in base alle disposizioni di legge
- danni per morte e lesioni personali (escluse le malattie professionali) che hanno provocato un'invalidità permanente superiore al 6% (in base all'allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da INAIL e/o INPS, per i quali l'assicurato è civilmente responsabile.
 L'assicurato è coperto se al momento del sinistro è in regola con gli obblighi dell'assicurazione INAIL e delle altre norme in tema di occupazione e mercato del lavoro.
 Per le lesioni personali o la morte sono considerati terzi gli addetti ai servizi domestici, baby-sitter e persone "alla pari" che subiscono infortuni in conseguenza di lavoro o di servizio.

B. RC Proprietario

Se l'assicurato è proprietario di una o più abitazioni destinate ad uso civile, Poste Assicura paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni materiali e diretti provocati da lui stesso in modo involontario a terzi per le seguenti cause:

Cause di danno a terzi
1. Incendio, Esplosione e Scoppio
2. Spargimento di acqua
3. Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
4. Interruzione o sospensione totale o parziale dell'uso di beni o attività di terzi
5. Caduta di neve o ghiaccio
6. Caduta accidentale di alberi
7. Committenza di lavori di Manutenzione ordinaria e/o straordinaria
8. Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali

1. **Incendio, Esplosione e Scoppio** dell'abitazione che causa danni a terzi, inclusi i beni dei locatari degli immobili di proprietà dell'assicurato.

 Se i locali fanno parte di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende:
 - la responsabilità per i danni di cui l'assicurato deve rispondere in proprio in quanto condòmino
 - i danni alle parti comuni del Fabbricato condominiale di cui l'assicurato è responsabile per la sua quota parte.

In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.

Se, per lo stesso rischio, il condominio è assicurato anche con un'altra compagnia o ha stipulato con Poste Assicura un'altra assicurazione, questa copertura è a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale della Responsabilità civile del proprietario è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

È **escluso** il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale indicato in polizza, per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

2. **Spargimento di acqua** o di qualsiasi altro liquido che deriva da:
 - ✓ rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni, condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà
 - ✓ Occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.

 In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.

3. **Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** dovuto alla fuoriuscita di liquidi.
 Sono coperti solo i danni causati da rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e dei loro serbatoi.

 Il Limite di indennizzo è di 50.000 euro per Anno Assicurativo. Comprende le spese per la bonifica, che non possono superare il 10% dell'importo totale.

4. Eventi causati da un sinistro indennizzabile secondo questo contratto che hanno come conseguenza immediata e diretta **un'interruzione o sospensione totale o parziale di**:
 - uso di beni di terzi
 - attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.

 In questi casi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale indicato in polizza, per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

5. **Caduta di neve o ghiaccio** non rimosso in modo tempestivo dai tetti e da altre superfici di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell'assicurato.

6. **Caduta accidentale di alberi** che si trovano negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato.

7. **Esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria e committenza di lavori di straordinaria manutenzione,** che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

 Sono coperti solo i danni a terzi che derivano dalla responsabilità dell'assicurato in quanto committente dei lavori.

 Non sono coperti i danni:
 - ⊗ agli addetti ai lavori
 - ⊗ che derivano da attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a una profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

 La copertura è valida se:
 - ✓ l'assicurato ha nominato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008)
 - ✓ i responsabili della sicurezza possiedono i requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e al momento del sinistro sono assicurati con copertura valida per la responsabilità civile dell'attività
 - ✓ le imprese che eseguono i lavori sono regolarmente iscritte all'albo di categoria e al momento del sinistro sono assicurate con copertura valida per la responsabilità civile dell'attività.

8. **Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali,** ma devono essere comunicanti direttamente con l'immobile in cui risiede l'assicurato.

 È sempre **esclusa** la responsabilità professionale.

C. RC Famiglia

L'assicurazione comprende i danni a terzi che derivano da:

- comportamenti dei **figli minori** quando sono **affidati in via temporanea** in custodia a titolo gratuito e di cortesia **a persone** che non fanno parte del Nucleo familiare dell'assicurato.
 Sono **esclusi** i danni al terzo che ha preso in affidamento il figlio minore, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso al minore.
- **minori di altri affidati all'assicurato in via temporanea** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire gli stessi minori.
 Sono **esclusi** i danni all'assicurato, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore.
- danni causati da figli di età fino a 26 anni compresi, non più conviventi in quanto **all'estero per motivi di studio.** È compresa la **conduzione di appartamenti o camere in affitto,** al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli di età fino a 26 anni compresi non più conviventi per motivi di studio

.

 In USA, Canada e Messico sono coperti solo i danni materiali a persone e Cose; lo Scoperto è del 20% con il minimo di 1.500 euro.
- **eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età** che causano una lesione corporale che determina un'Invalidità permanente da Infortunio superiore al 3% valutata secondo la *Tabella INAIL* allegata a questo contratto. Solo in questo caso i figli minori dell'assicurato sono considerati terzi.
 Sono **escluse** le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

 Poste Assicura paga fino a 50.000 euro per Anno Assicurativo.
- guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell'assicurato da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida** per i danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori.
- **guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'assicurato o di terzi da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all'insaputa del genitore.

 Nel caso di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida** e **guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti**, se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura. Non sono coperti i danni al veicolo.

 Le coperture relative alla guida di un figlio minore regolarmente abilitato alla guida di un ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola o non abilitato alla guida di veicoli a motore e natanti, valgono per:

 - la rivalsa esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile auto nei confronti dell'assicurato in caso di eccezioni inopponibili o dal fondo di garanzia per le vittime della strada (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni)
 - le richieste di risarcimento il cui importo supera il Massimale della copertura di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello del fondo di garanzia
 - i veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, anche senza la polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione
 - i veicoli a motore o natanti di proprietà dell'assicurato, solo se c'è la polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione ed è in regola con il pagamento del premio.

D. RC B&B (opzionale)

(Si può aggiungere alla copertura Responsabilità civile e Tutela legale)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che deriva all'assicurato per lo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast esercitato nel rispetto di leggi regionali e nazionali vigenti che regolano la materia e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio di Bed & Breakfast offerto dall'assicurato deve limitarsi ad alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, svolto nell'immobile in cui risiede l'assicurato o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze.

Sono coperti la **morte o le lesioni personali causate agli ospiti**, compresa la **somministrazione di cibi e bevande** se non di produzione dell'assicurato se sono state prestate cure mediche presso un ospedale.

Sono **esclusi** i danni causati alle Cose degli ospiti, anche se date in consegna e custodia all'assicurato.

Cosa è escluso dalla copertura Responsabilità civile?

Sono sempre esclusi i danni:

- ⊗ causati da atti dolosi dell'assicurato; sono però coperti i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere
- ⊗ avvenuti in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare e invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati
- ⊗ conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
- ⊗ causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- ⊗ causati da furto e da rapina
- ⊗ conseguenti ad un Attacco informatico al Sistema informatico dell'assicurato (► tranne le eventuali spese legali che l'assicurato deve sostenere nei casi previsti dalla copertura di Tutela legale)
- ⊗ da proprietà o uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni
- ⊗ a Cose o animali di proprietà o in consegna o custodia all'assicurato
- ⊗ causati dall'esercizio della caccia
- ⊗ conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro (tranne quanto descritto in ►D. RC B&B se è stata acquistata)
- ⊗ derivanti da sport svolti a livello professionistico
- ⊗ derivanti dalla pratica anche a livello dilettantistico dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- ⊗ derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all'uso di armi
- ⊗ causati dalla detenzione o da impiego di esplosivi
- ⊗ causati dall'impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone senza i necessari requisiti psicofisici;
- ⊗ responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) (tranne quanto descritto in ►A. RC della Vita Privata - Rapporto con gli addetti ai servizi domestici)

⊗ causati da malattie professionali comprese le malattie conseguenti a silicosi o connesse a lavorazioni con amianto e silicio
⊗ causati dai prestatori d'opera
⊗ causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, vetustà, corrosione e difetto di manutenzione
⊗ derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
⊗ derivanti da attività di volontariato a carattere sanitario e/o con mansioni a carattere organizzativo-dirigenziale
⊗ causati dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast (tranne se attivata ► D. RC B&B)
⊗ conseguenti a deviazioni, alterazioni, interruzioni, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento
⊗ causati da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili (tranne quanto descritto in ► A. RC della Vita Privata – Tempo libero e in ► C. RC Famiglia)
⊗ causati da lavori di Manutenzione straordinaria (tranne quanto previsto in ► B. RC Proprietario)
⊗ riconducibili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali è obbligatoria l'assicurazione (legge n. 990 e successive modifiche e integrazioni e normative analoghe nei paesi esteri)
⊗ causati dalla proprietà e/o uso di animali
⊗ causati dall'assicurato che si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono **esclusi** i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio, cioè l'importo stabilito dal giudice come ulteriore risarcimento a favore del danneggiato quando viene dimostrato che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave.

E. Tutela Legale

Poste Assicura paga gli oneri per la tutela legale dell'assicurato e del suo Nucleo familiare per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Sono compresi gli oneri che la controparte non può pagare. La gestione e la liquidazione dei sinistri è affidata ad ARAG (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia).

La copertura vale per le controversie relative a:
✓ vita privata
✓ attività svolte in qualità di lavoratore dipendente
✓ proprietà e/o conduzione dell'abitazione in cui risiede l'assicurato
✓ protezione online.

Poste Assicura e ARAG mettono inoltre a disposizione degli assicurati un servizio di Document center e Guide legali.

Tramite un link presente nell'area riservata, **il cliente può**
✓ **accedere ad un archivio on-line** (*Document center*) costantemente aggiornato, di documenti utili per la **gestione di problematiche quotidiane legate al mondo del diritto.**
✓ scaricare degli **utili vademecum** *(Guide legali)* di carattere giuridico in diversi ambiti della vita privata predisposti da specialisti e costantemente aggiornati.

Il portale dedicato al *Document center* è strutturato per aree tematiche nelle quali sono contenuti i documenti che può direttamente usare (utenze, querele, immobili, locazione, contratti, rapporti con la Pubblica Amministrazione., etc.).
Il servizio fornisce inoltre una breve descrizione del contenuto, permette il download gratuito di modelli di documenti, utili per la vita di tutti i giorni e non necessariamente collegati alle garanzie di polizza.

Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale

- richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali che derivano dall'acquisto di beni o servizi, solo se il valore della lite è superiore a 100 euro ed inferiore a 52.000 euro
- controversie sui rapporti di lavoro con Collaboratori familiari assunti in modo regolare
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
 Sono coperte anche le spese legali sostenute nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni in caso di incidente stradale.
- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi; la copertura vale
 - se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
 - se il reato è derubricato da doloso a colposo
 - se il procedimento è archiviato per infondatezza del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
 - se il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
 - se il reato si estingue per prescrizione
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
- richieste di risarcimento che derivano da incidenti stradali nei quali le persone assicurate sono rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
- Sono coperte le richieste di risarcimento per danni subiti dagli assicurati in caso di lesioni fisiche o di malattia conseguenti a malasanità *(Medical malpractice)*.
 La garanzia comprende sia le vertenze contrattuali che quelle extra contrattuali nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica o paramedica e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medica, paramedica o riabilitativa.

Attività svolte in qualità di lavoratore dipendente: casi coperti dalla Tutela legale

- richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- vertenze di lavoro dipendente; comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni riguardanti le mansioni svolte; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono **escluse** le professioni mediche, ogni attività di lavoro autonomo, di impresa e altre tipologie di collaborazione.

Proprietà e/o conduzione dell'Abitazione in cui risiede l'assicurato: casi coperti dalla Tutela legale

- richieste di risarcimento per danni personali e a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
- impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative all'immobile in cui l'assicurato risiede **escluse** le vertenze per le spese condominiali e le vertenze tra condomini.
 In questo caso è previsto un Massimale di 5.000 euro per sinistro
- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile in cui l'assicurato risiede.

Protezione online

La copertura comprende la tutela l'assicurato e del suo Nucleo familiare nelle azioni riguardanti eventi dannosi causati dall'uso del web e/o social network nell'ambito della vita privata degli assicurati
Sono coperti i seguenti eventi:

1. *Cyberbullismo e Stalking*
2. *Difesa penale per reati commessi*
3. *Acquisti online*
4. *Reputazione online*
5. *Uso fraudolento delle carte di credito*
6. *Ripristino onorabilità creditizia*
7. *Fornitore del servizio internet o di posta elettronica.*

Le garanzie previste nella Protezione online operano in tutto il mondo, se l'ufficio giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.

1. Cyberbullismo e Stalking

Poste Assicura paga le spese per la tutela legale comprese in questo contratto che occorrono agli assicurati per la difesa dei loro interessi se devono richiedere il risarcimento dei danni a terzi subiti per il reato di *cyberbullismo* (legge n.71/2017) e *stalking* attraverso l'uso del web o social network (legge n. 38/2009).

Sono comprese anche le spese sostenute per effettuare la denuncia nei confronti del terzo.

Questa garanzia opera nel caso in cui è stato instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile del danno è rinviato a giudizio.

2. Difesa penale per reati commessi

Poste Assicura paga le spese per la tutela legale comprese in questo contratto che occorrono agli assicurati per reati commessi tramite l'uso del web.

Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di:
✓ assoluzione passata in giudicato
✓ depenalizzazione del reato da doloso a colposo
✓ archiviazione per infondatezza della notizia di reato
✓ fatto non previsto come reato
✓ se il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
✓ se il reato si estingue per prescrizione.

Sono **esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. Acquisti online

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali riguardanti gli acquisti su portali di e-commerce che hanno un valore in lite di almeno 100 euro.

Questa garanzia opera nel caso di:
✓ mancata consegna del bene/servizio acquistato
✓ difetto del bene/servizio
✓ negazione del diritto al ripensamento.

4. Reputazione online

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per la difesa dei loro interessi nel caso in cui debba richiedere il risarcimento a terzi per un danno subito a seguito di pubblicazione non autorizzata di foto, video e altri contenuti multimediali privati sul web o social network.

È compresa anche la richiesta di modifica o eliminazione della pubblicazione non autorizzata.

Questa garanzia opera nel caso in cui è stato instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile del danno è rinviato a giudizio.

5. Uso fraudolento delle carte di credito

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali riguardanti l'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito o di pagamento dell'assicurato tramite internet.

6. Ripristino onorabilità creditizia

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per il ripristino dell'onorabilità creditizia dell'assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei Dati personali o finanziari degli assicurati tramite il web o altre modalità.

7. Fornitore del servizio internet o di posta elettronica

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet o del servizio di posta elettronica o di posta certificata che hanno un valore in lite di almeno 100 euro.

Quali spese sono coperte dalla Tutela legale?

L'assicurazione comprende le spese:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro
- dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato o di Transazione autorizzata da ARAG
- dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
- dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con ARAG
- processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di procedura penale)
- di giustizia
- necessarie allo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie garantite in polizza; sono comprese le spese degli arbitri sostenute dall'assicurato
- di investigazione difensiva nel procedimento penale.

È garantito l'intervento di un unico legale competente per territorio per ogni grado di giudizio.

Quanto dura la copertura Tutela legale? E quando comincia l'evento all'origine del sinistro?

La copertura vale per le controversie che si verificano nel periodo di validità dell'assicurazione e che sono denunciate entro 12 mesi dalla sua cessazione.

In ogni caso l'evento che ha originato il sinistro deve essere avvenuto:

- in caso di di richieste di risarcimento di danni extra-contrattuali o di procedimenti penali: durante il periodo di validità dell'assicurazione
- in tutti gli altri casi: dopo un mese dall'inizio dell'assicurazione per la prima sottoscrizione; nei rinnovi, durante il periodo di validità della polizza.

L'evento che ha originato il sinistro si ritiene cominciato:

- nel caso di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali: quando si è verificato il primo
- fatto che ha originato il diritto al risarcimento
- in tutti gli altri casi: quando una delle parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, l'evento si ritiene cominciato alla data della prima violazione.

Non sono coperti i casi che nascono da contratti che al momento della sottoscrizione erano stati già disdetti da una delle parti o la cui rescissione, risoluzione o modifica era già stata chiesta da una delle parti.

Si considerano come unico sinistro:

- le controversie promosse da o contro più persone che riguardano lo stesso fatto o richieste identiche o connesse
- procedimenti che riguardano lo stesso evento-fatto, anche se di natura diversa.

La copertura è offerta a tutti gli assicurati coinvolti, ma il Massimale resta unico ed è ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri sostenuti da ciascuno.

Se la controversia è tra più persone assicurate, è coperto solo l'assicurato indicato in polizza.

Se sullo stesso rischio coperto da questo contratto coesistono una o più assicurazioni di tutela legale, questa copertura vale dopo che le altre assicurazioni hanno pagato.

Ci sono casi in cui la Tutela legale non vale?

La Tutela legale non vale per:

- ⊗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ⊗ oneri fiscali diversi da quelli previsti tra le Spese di giustizia, richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa
- ⊗ controversie che riguardano il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- ⊗ controversie in materia fiscale e amministrativa
- ⊗ fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, insurrezioni, operazioni militari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ⊗ controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
- ⊗ controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura o del Gruppo Poste Italiane

- ⊗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni) (tranne quanto previsto in ►Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale)
- ⊗ fatti dolosi delle persone assicurate
- ⊗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale
- ⊗ qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile se l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- ⊗ qualsiasi caso assicurativo che riguarda o deriva dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione
- ⊗ controversie su contratti di concessione di immobili a terzi a titolo gratuito, oneroso (per esempio locazione) o in qualsiasi altra forma
- ⊗ controversie relative alle spese condominiali e controversie tra condomini
- ⊗ contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia rilasciata dal comune
- ⊗ controversie per sinistri causati da impiego di sostanze radioattive
- ⊗ controversie per le quali è ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Dove vale la copertura?

La Responsabilità civile vale in tutto il mondo.

La Tutela legale vale:

- in Europa o negli stati extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo, nei casi che riguardano il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi o di procedimento penale, purché il foro in cui si procede si trovi in questi territori
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi
- in tutto il mondo, a patto che l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein nei casi che riguardano le garanzie previste nella protezione online.

Poste Assicura non deve fornire una copertura o a pagare un sinistro se per farlo incorre in una qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro di Responsabilità civile?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concerto la possibilità, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it .
Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

chiamando il **numero verde 800.13.18.11**, raggiungibile anche da telefonia mobile, (dall'estero +39 02 824.43.210), dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che vuole denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:
- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento.

inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Secondo la tipologia di sinistro, Poste Assicura può richiedere documenti specifici su come è avvenuto e/o sulla relazione dell'assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Poste Assicura non paga l'indennizzo se l'assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Come si valuta l'invalidità permanente dei figli minori?

L'invalidità permanente dei figli minori si valuta in base alla *Tabella INAIL* allegata a questo contratto.

La **perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto** comporta l'applicazione di una percentuale d' invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Se il minore subisce una o più **menomazioni dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto**, la valutazione si ottiene sommando le percentuali delle menomazioni fino a raggiungere il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto.

Se l'invalidità permanente **non può essere determinata sulla base della Tabella INAIL né secondo i criteri indicati nei due paragrafi precedenti,** l'indennizzo si stabilisce considerando, sulla base delle percentuali delle sue menomazioni, la diminuzione permanente della capacità generica dell'assicurato a svolgere qualsiasi lavoro profittevole a prescindere dalla sua professione.

Per valutare le **menomazioni visive e uditive** la quantificazione del grado di invalidità permanente considera gli eventuali presidi correttivi.

Poste Assicura paga l'indennizzo se le conseguenze dirette dell'Infortunio sono indipendenti dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Anche in caso di mutilazione o difetto fisico dell'assicurato, viene pagato l'indennizzo per l'invalidità permanente solo con riferimento alle conseguenze dirette, come se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra.

Poste Assicura non paga l'indennizzo se:
⊗ l'Infortunio è una conseguenza indiretta delle condizioni preesistenti del minore
⊗ le condizioni preesistenti del minore hanno pregiudicato l'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio
⊗ le condizioni preesistenti di mutilazione o difetto fisico del minore hanno pregiudicato l'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio.

Come si denuncia il sinistro di Tutela legale?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.
Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

chiamando il **numero verde 800.13.18.11**, raggiungibile anche da telefonia mobile, (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:
- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

In caso di denuncia l'assicurato deve:
- informare subito in modo completo e veritiero su tutti i particolari del sinistro
- indicare i mezzi di prova ed i documenti e metterli a disposizione se Poste Assicura lo richiede
- conferire il mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e i documenti necessari.

In ogni caso deve informare Poste Assicura di ogni atto notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica.

Come gestisce il sinistro ARAG?

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per raggiungere un accordo amichevole tra le parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

Nel frattempo, l'assicurato non deve prendere iniziative, compiere azioni, raggiungere accordi o transazioni senza prima informare ARAG.

Se l'assicurato non informa ARAG non ha più diritto all'indennizzo del sinistro.

Se non è possibile arrivare a un accordo o la controversia è tale da escludere questa possibilità o se c'è un conflitto di interessi fra ARAG e l'assicurato o è necessaria una difesa penale, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello sede degli uffici giudiziari competenti e **deve segnalarne il nome ad ARAG**.

Se la Corte d'Appello competente è in un luogo diverso da quello di residenza, l'assicurato può scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza e **deve segnalarne comunque il nome ad ARAG.** ARAG rimborsa anche le eventuali spese sostenute solo in sede giudiziale per un legale se rientrano nei limiti indicati in polizza.

Sono **escluse** le spese per l'indennità di trasferta; in caso di domiciliazione non è coperta la duplicazione di onorari.

L'assicurato che non può o non vuole scegliere un legale di sua fiducia **può chiedere ad ARAG di incaricare un legale** al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'assicurato deve dargli la procura e fornirgli tutta la documentazione necessaria. ARAG poi conferma l'incarico al legale.

Se è necessario nominare un perito di parte, la nomina deve essere concordata con ARAG.

ARAG rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito, anche se l'assicurato ha dato l'incarico a diversi legali/periti.

Poste Assicura o ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Cosa succede se l'incarico al legale viene revocato o il legale stesso rinuncia all'incarico?

Se l'assicurato revoca l'incarico al legale e ne nomina un altro nel corso dello stesso grado di giudizio, ARAG paga le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca avviene al termine di un grado di giudizio, ARAG rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

Se a rinunciare è il legale incaricato, ARAG rimborsa sia le spese del primo legale, sia le spese del nuovo legale, se la rinuncia non è dovuta a una oggettiva valutazione di malafede o colpa grave dell'assicurato.

Quali sono gli obblighi dell'assicurato?

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti sugli onorari dovuti senza il consenso di ARAG.

Alla definizione della controversia, ARAG rimborsa all'assicurato le spese sostenute nei limiti del Massimale se queste spese non possono essere recuperate dalla controparte.

Se non rispetta questi obblighi l'assicurato non ha diritto alla Tutela legale.

Cosa succede se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo?

Se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo sull'interpretazione della polizza e/o la gestione del sinistro, di comune accordo possono affidare la decisione a un arbitro che decide secondo equità. Se non si accordano sull'arbitro la decisione spetta al Presidente del tribunale per territorio competente per la controversia.

Le spese dell'arbitrato vengono ripartite così:

- se l'arbitrato è favorevole per ARAG sono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti
- se l'arbitrato è totalmente favorevole per l'assicurato le paga ARAG.

Anche se ci si rivolge a un arbitro, ci si può sempre rivolgere all'autorità giudiziaria.

A chi spettano le somme recuperate?

- All'assicurato spettano i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi
- A Poste Assicura o ad ARAG spettano gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale, perché già sostenute.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile di un sinistro?

Poste Assicura può rivalersi nei confronti dei terzi responsabili che hanno causato il danno.
Poste Assicura non si rivale, salvo in caso di dolo, se:

- il danno è causato da:
 - figli o ascendenti
 - altri parenti o affini dell'assicurato, solo se parenti o affini sono conviventi con l'assicurato stesso in modo stabile
 - domestici
- il Contraente e/o l'Assicurato non esercitano azione di rivalsa verso i terzi responsabili.

Solo nel caso della copertura RC famiglia, Poste Assicura non si rivale, salvo in caso di dolo, se:
- il danno è causato da figli minori dell'assicurato affidati a:
 - ascendenti, altri parenti o affini dell'assicurato
 - domestici.